

TI_GERICHTE 35.2024.27 vom 15. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2024.27

FR: TI_GERICHTE 35.2024.27 du 15 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 35.2024.27 del 15 luglio 2024

Regeste

Nella misura in cui assicurato non contesta rifiuto della rendita, oggetto della decisione impugnata (calcolato col raffronto dei redditi tenuto conto della piena CL in attività adatte), ma richiede solo di essere ritenuto ancora abile al 50% nella sua professione, la sua domanda è irricevibile

Erwägungen

E. 26

ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). nel merito 2.2. Nel caso in esame l'CO 1, con decisione formale del 12 gennaio 2024, ha rifiutato di assegnare una rendita di invalidità, attribuendo un'indennità per menomazione dell'integrità del 7.5% (cfr. doc. 113). L'insorgente, con l'opposizione, ha contestato sia il grado di invalidità calcolato dall'amministrazione, a suo parere superiore al 10%, e l'entità dell'IMI, da fissare, a suo avviso, tra il 10% e il 25%. L'Istituto assicuratore convenuto, con decisione su opposizione del 20 febbraio 2024, impugnata davanti al TCA, ha confermato che il ricorrente ha diritto un'IMI del 7.5%, mentre non ha diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. A1). 2.3. Con il ricorso, l'insorgente ha espressamente evidenziato di non contestare il grado di invalidità calcolato dall'amministrazione, né di pretendere l'attribuzione di una rendita, rivendicando unicamente che gli venga riconosciuta una abilità lavorativa del 50%-60% nella sua abituale professione di chef/cuoco, così da poter trovare un'occupazione in tale ambito, prima della pensione. In sede di risposta di causa, l'amministrazione ha chiesto che tale pretesa dell'assicurato venga considerata irricevibile o, in subordine, che venga rifiutata. 2.4. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale sottolinea come oggetto del presente ricorso sia solo la questione di sapere se l'CO 1 abbia correttamente o meno rifiutato all'assicurato una rendita di invalidità, così come stabilito nella decisione su opposizione qui impugnata. È infatti la decisione che determina l'oggetto dell'impugnazione (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti). In casu, come visto, l'CO 1, procedendo al raffronto tra il reddito da valido statistico nel settore della ristorazione (dato che al momento dell'infortunio l'assicurato lavorava quale cuoco a tempo determinato) di 59'542 e quello da invalido nello svolgimento di attività adatte ancora esigibili al 100% di 65'050, ha stabilito che il discapito economico patito dall'interessato a seguito dell'infortunio è nullo, ciò che non consente quindi di attribuire il diritto ad una rendita di invalidità (doc. 113). L'assicurato non ha contestato né la valutazione di una piena esigibilità lavorativa in attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, posta alla base del calcolo del grado di incapacità al guadagno, né il relativo risultato. Egli non ha, in particolare, prodotto alcun referto medico che possa mettere in dubbio le conclusioni in termini di esigibilità alle quali è giunto il medico fiduciario dell'Istituto assicuratore in occasione della visita medica

dell'8 novembre 2023 (doc. 113/5). Come unica richiesta ricorsuale egli ha solo preteso che venga riconosciuta la sua parziale abilità lavorativa nell'abituale professione di chef/cuoco. Ora, come del resto correttamente indicato dall'CO 1 nella risposta di causa, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio e che l'assicurato non ne contesta il contenuto, la pretesa dell'interessato deve essere considerata irricevibile. Essendo il grado di invalidità un concetto economico e dovendo tenere conto dell'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; LANDOLT, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche MEYER BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), a ragione l'Istituto assicuratore, nel calcolare il grado di invalidità, ha considerato la piena abilità lavorativa dell'interessato in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali. A tale riguardo, va ricordato che il concetto d'invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dal medico fiduciario amministrativo non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravii fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3). Quanto alle asserite difficoltà riscontrate dall'assicurato nel reperimento di un'occupazione adeguata alle proprie limitazioni funzionali, a causa della sua età e dell'inesperienza al di fuori del settore della ristorazione, così come diffusamente illustrato in sede ricorsuale, il TCA rileva che tali fattori extra-infortunistici non influiscono sul calcolo del grado di invalidità. La difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all'eccedenza della domanda viene infatti assicurata dall'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friburgo 1995, pag. 83). A proposito dell'età, inoltre, è utile segnalare che, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (diversa è la situazione in materia di assicurazione per l'invalidità), qualora l'età costituisca la causa essenziale che impedisce all'insorgente di mettere a frutto la sua restante capacità lavorativa in attività medicalmente adeguate, l'art. 28 cpv. 4 OAINF dispone che per la valutazione del grado d'invalidità sono determinanti i redditi che potrebbe conseguire un assicurato di mezza età (l'età media si situa intorno ai 42 o tra i 40 e i 45 anni – cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2), portatore dei medesimi postumi infortunistici. In virtù della norma in questione, si deve fare astrazione dal fattore età non soltanto per la fissazione del reddito da invalido, ma anche per stabilire il reddito da valido (DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426; cfr., per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione

impugnata, da poco 57enne, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.3.3; per un caso riguardante un assicurato, al momento della decisione su opposizione impugnata, da poco 64enne, STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.3.3). 2.5. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, il TCA si è pronunciato in merito alla ricevibilità del ricorso interposto dall'assicurato. Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l'art. 61 lett. f bis LPGa. Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l'applicazione. Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, il Tribunale federale ha evidenziato che "(...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGa, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGa, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGa)." . Nel Cantone Ticino, come rilevato dall'Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, "vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)" . Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.